



<p style="text-align: center;"><b>DESTINATARI</b></p> 	<p>Tutti i lavoratori dipendenti. Sono esclusi i dipendenti a tempo indeterminato della PA, gli operai agricoli, a tempo determinato o indeterminato.</p>
<p style="text-align: center;"><b>REQUISITI</b></p> 	<p><b>DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA O PER G.M.O. O SOGGETTIVO</li> <li>✓ RISOLUZIONE CONSENSUALE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE (ART.7 LEGGE N.604/1966)</li> <li>✓ LICENZIAMENTO DISCIPLINARE</li> </ul> <p><b>STATO DI DISOCCUPAZIONE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ ALMENO 13 SETTIMANE DI CONTRIBUZIONE NEI 4 ANNI PRECEDENTI LA DISOCCUPAZIONE</li> <li>✓ ALMENO 30 GIORNATE LAVORATIVE EFFETTIVE A PRESCINDERE DAL MINIMALE CONTRIBUTIVO, NEI 12 MESI PRECEDENTI LA DISOCCUPAZIONE</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>RETRIBUZIONE DI RIFERIMENTO</b></p> 	<p><b>RETRIBUZIONE MEDIA MENSILE</b> Retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.</p>
<p style="text-align: center;"><b>AMMONTARE</b></p> 	<p>75% delle retribuzione di riferimento, fino a 1.195 euro +25% per la parte eccedente i 1.195, per i primi 3 mesi. Riduzioni del 3% dell'indennità ogni mese, a partire dal 4° mese. Importo massimo dell'indennità: 1.300 euro (per il 2015).</p>


## DURATA



Numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni.

Dal 2017 massimo 78 settimane ovvero 1,5 anni ovvero 18 mesi.

## CONTRIBUTI FIGURATIVI



Sono riconosciuti i contributi figurativi rapportati alla retribuzione di riferimento.

Il massimo della retribuzione di riferimento per il calcolo dei contributi: 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpl (1.300 euro per il 2015).

## PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA



Presentazione all'INPS telematica entro 68 gg. dalla cessazione del rapporto (a pena di decadenza)